



Deliberazione **GIUNTA COMUNALE** n. **136** del **25/10/2023**

OGGETTO

RICOGNIZIONE ENTI E SOCIETA' COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2023 (ART. 11-TER DEL D. LGS. 118/2011).

L'anno **Duemilaventitre** addì **venticinque** del mese di **Ottobre** alle ore **12:40**, in collegamento tramite l'applicazione Zoom, stanza n.**86701442570**, messa a disposizione da Lepida ScpA, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, regolarmente convocata ai sensi della Disciplina per il funzionamento della Giunta Comunale approvata con propria deliberazione n. 153 del 06/12/2022.

Sono intervenuti i Signori:

ZANETTI MICHELA	Sindaco	PRESENTE
DAVOLI MAURO	Vice Sindaco	PRESENTE
CARDI LUCIA	Assessore	PRESENTE
SAVI ALESSANDRO	Assessore	ASSENTE
SALTERINI CECILIA	Assessore	ASSENTE

Assiste all'adunanza il Sig. **ZAZZERA ANNA MARIA** in qualità di **VICE SEGRETARIO**.

Il Signor **ZANETTI MICHELA** nella sua qualità di **SINDACO**, constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

IL VICE SEGRETARIO
ZAZZERA ANNA MARIA



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, presentata dall'Assessore competente;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE, Dott.ssa LILIANA ROSSI, in ottemperanza all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), sulla proposta di deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità contabile, rilasciato dal responsabile del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE, Dott.ssa LILIANA ROSSI, in ottemperanza all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), sulla proposta di deliberazione;

A VOTI unanimi, favorevoli e palesi;

DELIBERA

1 – di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

2 – di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di apposita votazione unanime, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.



Allegato

Proposta di Deliberazione

L'Assessore al Bilancio,

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, in attuazione della delega contenuta negli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- in particolare, il menzionato D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, all'art. 11-bis, introdotto dall'art. 1 del D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede la redazione, da parte dell'ente locale, di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4;

PRESO ATTO che:

- ai sensi degli artt. 11-ter e ss. del D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118, sono da ricomprendere nel Gruppo Amministrazione Pubblica propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica;

- costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1. **gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2. **gli enti strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 **gli enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti

dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;



e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 **gli enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. **le società**, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 **le società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 **le società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a



totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

CONSIDERATO che, dal punto di vista operativo, per l'individuazione dei soggetti da ricomprendere nel bilancio consolidato, il principio contabile 4/4 prevede che:

a) gli enti capogruppo predispongano due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (c.d. perimetro di consolidamento);

VISTO il provvedimento di Giunta Comunale n. 142 del 14/11/2018 avente ad oggetto: "RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018 (ART. 11-TER DEL D. LGS. 118/2011).";

VISTO il provvedimento di Giunta Comunale n. 135 del 26/08/2019, di aggiornamento alla deliberazione n. 142 del 14/11/2018, con il quale si individuava il Gruppo Amministrazione Pubblica ai fini della redazione del bilancio consolidato 2018;

VISTO il provvedimento di Giunta Comunale n. 183 del 20/11/2019, avente ad oggetto: "RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019 (ART. 11-TER DEL D. LGS. 118/2011).";

VISTO il provvedimento di Giunta Comunale n. 146 del 02/12/2020, avente ad oggetto: "RICOGNIZIONE ENTI E SOCIETA' COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020 (ART. 11-TER DEL D. LGS. 118/2011).";

VISTO il provvedimento di Giunta Comunale n. 127 del 23/11/2021, avente ad oggetto: "RICOGNIZIONE ENTI E SOCIETA' COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021 (ART. 11-TER DEL D. LGS. 118/2011).";

VISTO il provvedimento di Giunta Comunale n. 128 del 04/11/2022, avente ad oggetto: "RICOGNIZIONE ENTI E SOCIETA' COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2022 (ART. 11-TER DEL D. LGS. 118/2011).";



RITENUTO di dover procedere alla nuova individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica finalizzata alla redazione del bilancio consolidato 2023:

DENOMINAZIONE	PERCENTUALE PARTECIPAZIONE	CATEGORIA DI APPARTENZA	TIPOLOGIA
ACER Parma	1,2	Ente strumentale partecipato	Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
AGENZIA TERRITORIALE PER L'ENERGIA E LA SOSTENIBILITA' DI PARMA (ATES)	7,7	Ente strumentale partecipato	Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
ASP Rodolfo Tanzi	1	Ente strumentale partecipato	Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
ASP Rossi Sidoli	10,67	Ente strumentale partecipato	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO DEL TARO	0,909	Ente strumentale partecipato	Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
CONSORZIO INTERCOMUNALE MONTE BOSSO (inattivo)	n.d.	Ente strumentale partecipato	Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA	n.d.	Ente strumentale partecipato	Missione 7 Turismo
ENTE PARCHI EMILIA OCCIDENTALE	2,41	Ente strumentale partecipato	Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
FONDAZIONE ANDREA BORRI	2,04	Ente strumentale partecipato	Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
FONDAZIONE MUSEO ETTORE GUATELLI	1,78	Ente strumentale partecipato	Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
FORMA FUTURO S. Cons.r.l.	33,33	Ente strumentale partecipato	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio
LEPIDA S.c.p.A.	0,0014	Società partecipata	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
MONTAGNA 2000 S.p.A.	10,36	Società partecipata	Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente



VISTO l'allegato 4/4 al decreto legislativo 118/2011 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato";

RILEVATO che si procederà alla determinazione del perimetro di consolidamento dopo l'approvazione dei bilanci consuntivi dell'esercizio finanziario 2023;

ATTESO che la responsabile del settore economico finanziario ed entrate provvederà:

- a) a comunicare ad enti e società la loro inclusione nel Gruppo di Amministrazione Pubblica (GAP);
- b) a trasmettere a ciascuno di essi l'elenco di tutti gli altri soggetti ricompresi nel GAP;
- c) a richiedere i bilanci e le informazioni necessarie per l'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D. Lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;
- d) a richiedere la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 del D. Lgs. 118/2011;
- e) a richiedere le informazioni sui rapporti infragruppo e ogni ulteriore documentazione necessaria per la redazione del bilancio consolidato 2023 che dovranno pervenire al Comune di Fornovo di Taro rispettando le seguenti scadenze, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento e il rispetto dei termini previsti dalla normativa per l'approvazione del bilancio consolidato:

Operazioni infragruppo	Operazioni intercorrenti tra ciascun organismo ricompreso nel GAP	Entro il 15 marzo
Documenti di bilancio	Bilancio di esercizio, nota integrativa ed ogni ulteriore informazione utile alla comprensione dei dati	Entro il 30 aprile (o entro il 30 giugno nel caso che la società decida di avvalersi del maggior termine di 180 gg previsto dall'art. 2364 CC)

RITENUTO di dover approvare le direttive che rappresentano una guida per le società e gli enti che, con idoneo provvedimento, verranno incluse nell'area di consolidamento (allegato: direttive);

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile allegati, favorevolmente espressi, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Propone alla Giunta Comunale

1) DI PROCEDERE, ai fini della redazione del bilancio consolidato 2023, per le motivazioni espresse in premessa, all'individuazione dei componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Fornovo di Taro":



DENOMINAZIONE	PERCENTUALE PARTECIPAZIONE	CATEGORIA DI APPARTENZA	TIPOLOGIA
ACER Parma	1,2	Ente strumentale partecipato	Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
AGENZIA TERRITORIALE PER L'ENERGIA E LA SOSTENIBILITA' DI PARMA (ATES)	7,7	Ente strumentale partecipato	Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
ASP Rodolfo Tanzi	1	Ente strumentale partecipato	Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
ASP Rossi Sidoli	10,67	Ente strumentale partecipato	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO DEL TARO	0,909	Ente strumentale partecipato	Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
CONSORZIO INTERCOMUNALE MONTE BOSSO (inattivo)	n.d.	Ente strumentale partecipato	Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA	n.d.	Ente strumentale partecipato	Missione 7 Turismo
ENTE PARCHI EMILIA OCCIDENTALE	2,41	Ente strumentale partecipato	Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
FONDAZIONE ANDREA BORRI	2,04	Ente strumentale partecipato	Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit� culturali
FONDAZIONE MUSEO ETTORE GUATELLI	1,78	Ente strumentale partecipato	Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit� culturali
FORMA FUTURO S. Cons.r.l.	33,33	Ente strumentale partecipato	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio
LEPIDA S.c.p.A.	0,0014	Societ� partecipata	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
MONTAGNA 2000 S.p.A.	10,36	Societ� partecipata	Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

2) DI APPROVARE le direttive che rappresentano una guida per le societ  e gli enti che, con idoneo provvedimento, verranno incluse nell'area di consolidamento (allegato: direttive);



3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli enti e alle società sopraindicati;

4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire al responsabile del settore l'adozione tempestiva degli atti conseguenti.-



Comune di Fornovo di Taro

PROVINCIA DI PARMA
Piazza Libertà, 11
Tel. 0525/400611
Codice Fiscale 00322400342

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Segretario
ZAZZERA ANNA MARIA

Il Presidente
ZANETTI MICHELA



Deliberazione di GIUNTA COMUNALE

N. 136

DEL 25/10/2023

OGGETTO: RICOGNIZIONE ENTI E SOCIETA' COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2023 (ART. 11-TER DEL D. LGS. 118/2011).

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 69*) ed è stata comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, in data odierna, come prescritto dall'art. 125, T.U.E.L.

Fornovo di Taro, 26/10/2023

**L'Istruttore Amministrativo del Settore
Affari Generali Servizi Educativi-Sociali e
Tempo Libero
Lucia Donati**



COMUNE DI FORNOVO DI TARO



Allegato: Direttive di Gruppo

Direttive e linee guida per l'acquisizione delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli enti, aziende e società oggetto di consolidamento.

Il bilancio consolidato del Gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- predisposto in attuazione degli articoli 11 bis – 11 quinquies del D. Lgs. 118/2011 e di quanto previsto dal principio Allegato 4/4;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (Relazione sulla gestione e nota integrativa);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro il 30 aprile dell'esercizio successivo (o entro il 30 giugno nel caso la società decida di avvalersi del maggior termine di 180 gg previsto dall'art. 2364 del codice civile), salvo eventuali posticipi e rinvii che dovessero essere assunti dalla società nel rispetto delle norme di riferimento.

Le operazioni infragruppo tra ciascuna delle società comprese nell'area di consolidamento devono essere trasmesse entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il progetto di bilancio predisposto ai fini dell'approvazione. Se la data di chiusura dell'esercizio di una società/organismo incluso nel perimetro di consolidamento non risultasse coerente con la data di riferimento del bilancio consolidato si renderà necessario provvedere alla predisposizione di un bilancio annuale intermedio che tenga conto della data di chiusura del bilancio consolidato.

L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento e per garantire il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato.

I documenti da trasmettere comprendono:

- lo stato patrimoniale;
- il conto economico;
- le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.

1. Operazioni reciproche

Il bilancio consolidato, redatto dalla capogruppo (Comune di Fornovo di Taro), deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.

Pertanto, in sede di consolidamento, devono essere eliminate le operazioni e i saldi reciproci perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo (operazioni infragruppo).

Le operazioni reciproche riguardano la dimensione economica (costi/ricavi), la dimensione patrimoniale (crediti/debiti) e gli interventi straordinari (acquisto/cessione di partecipazioni di componenti del gruppo, cessione di beni infragruppo).

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Al fine di ridurre i disallineamenti, è necessario che tutti i componenti del Gruppo si attivino nei confronti degli altri componenti tempestivamente e comunque prima della redazione dei rispettivi progetti di bilancio per fornire i necessari dettagli e informazioni circa i saldi derivanti da operazioni reciproche, per giungere alla stesura dei rispettivi progetti di bilancio coerentemente con le scritture contabili effettuate dagli altri componenti del gruppo.

Al Comune di Fornovo di Taro, deve pervenire una lista delle operazioni reciproche tra le componenti del gruppo medesimo entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del bilancio.



COMUNE DI FORNOVO DI TARO



2. Criteri di valutazione

La redazione del bilancio consolidato impone che a operazioni e fatti simili in circostanze analoghe, siano applicati principi contabili uniformi. Per quanto non specificatamente previsto nell'allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Nei casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci del Comune e degli enti consolidati, pur corretti, non siano uniformi tra loro, occorre un processo di armonizzazione a livello di bilanci d'esercizio delle singole componenti del Gruppo Ente Locale e, nei limiti in cui ciò non sia possibile, occorre apportare le opportune rettifiche in sede di consolidamento.

Tenuto conto che, i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 139/2015 ⁽¹⁾, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo:

- a) le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D. Lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;
- b) la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al D. Lgs. 118/2011.

È consentito derogare all'adozione di criteri uniformi di valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea a una rappresentazione veritiera e corretta; in tal caso l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve evidenziare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi della mancata uniformità.

In considerazione di quanto sopra, occorre esplicitare i criteri di valutazione adottati con le relative informazioni di dettaglio, al fine di poter predisporre tale informativa supplementare.

2.1. Indicazione separata dei ricavi/costi e crediti/debiti attribuibili al Comune di Fornovo di Taro e alle società/Enti del Gruppo.

Al fine di rappresentare il fenomeno delle esternalizzazioni, è necessario che ciascun componente del Gruppo indichi in nota integrativa l'ammontare dei ricavi da tariffa/contratto attribuibili al Comune di Fornovo di Taro per ciascun servizio espletato.

È necessario inoltre individuare separatamente i ricavi/costi riferiti ad altre società/enti appartenenti al Gruppo, rendendo fin da subito disponibile, al Comune di Fornovo di Taro e agli altri componenti del Gruppo, il dettaglio delle fatture/bollette emesse, nonché la specifica indicazione delle fatture/bollette pagate e da pagare a completa quadratura delle posizioni iscritte nei rispettivi documenti contabili di ciascuna società/ente del Gruppo.

(1) L'applicazione del D. Lgs. 139/2015 rende i bilanci degli enti strumentali in contabilità economico patrimoniale e delle società del gruppo non omogenei con i bilanci della capogruppo e degli enti strumentali in contabilità finanziaria. In particolare:

- nello stato patrimoniale scompaiono azioni proprie (portate a diminuzione del patrimonio netto), conti d'ordine e aggi e disaggi di emissione;
- i costi di ricerca, sviluppo, pubblicità capitalizzati sono eliminati dalle immobilizzazioni;
- sono presenti specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre che nel patrimonio netto una riserva per le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
- nel conto economico mancheranno gli oneri e i proventi straordinari e i componenti eccezionali sono spiegati nelle note al bilancio;
- si dà evidenza dei rapporti con le imprese sottoposte al controllo del controllante nella parte finanziaria del conto economico (classe D) attraverso gli oneri e i proventi che derivano dalla valutazione al fair value dei derivati;
- è presente una riserva di copertura nelle poste del patrimonio netto che rappresenta la riserva per la copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri;
- non sono presenti i conti d'ordine, le informazioni sugli impegni e i rischi sono commentati analiticamente nelle note al bilancio;
- il fair value è il criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati, e continua ad essere vietato per la misurazione delle altre attività e passività, a meno che sia consentito da una specifica legge di rivalutazione;
- l'avviamento si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizza al massimo in dieci anni. Ripristino di valore dell'avviamento: viene espressamente precisato il divieto di ripristino delle svalutazioni dell'avviamento;
- i costi di sviluppo: si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni;
- è abrogato il criterio di valutazione costante per le attrezzature industriali e commerciali costantemente rinnovate e per le rimanenze.



COMUNE DI FORNOVO DI TARO



2.2. Compensi Amministratori e Sindaci

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento.

2.3. Conto economico

È necessario che ciascun componente del gruppo fornisca i seguenti dati:

- Proventi derivanti dalla gestione dei beni,
- Ricavi dalla vendita di beni,
- Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi.
- Proventi da partecipazioni (da società controllate, da società partecipate e da altri soggetti).

2.4. Spesa per il personale

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa la spesa del personale utilizzata a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

2.5. Interessi e altri Oneri finanziari

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa, in maniera analitica, la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento.

2.6. Proventi e Oneri straordinari

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa, in maniera analitica, la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo.

2.7. Strumenti finanziari derivati

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa, in maniera analitica, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.

2.8. Immobilizzazioni

È necessario che ciascun componente del gruppo fornisca i seguenti dati:

- suddivisione tra "Terreni" e "Fabbricati",
- suddivisione tra "Mezzi di trasporto", "Macchine per ufficio e hardware", "Mobili e arredi", "Infrastrutture" e "Diritti reali di godimento".

2.9. Attivo circolante

È necessario che ciascun componente del gruppo dettagli in nota integrativa:

- "Altri crediti verso l'erario",
- "Altri crediti – altri",
- "Crediti per trasferimenti e contributi – verso amministrazioni pubbliche".

2.10. Debiti

È necessario che ciascun componente del gruppo dettagli in nota integrativa:

- "Debiti di finanziamento vs amministrazioni pubbliche",
- "Debiti di finanziamento verso altri".

2.11. Debiti/crediti con durata superiore a 5 anni

In considerazione di quanto previsto dall'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato evidenzia, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel perimetro di consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Occorre, pertanto, che le note integrative dei componenti del gruppo Comune di Forno di Taro riportino il dettaglio delle voci di debito/credito dettagliate come sopra.



COMUNE DI FORNOVO DI TARO



È inoltre utile, per facilitare le operazioni di controllo contabile, inviare al Comune di Fornovo di Taro la scheda contabile (mastro) cliente/fornitore con evidenza del dettaglio dei movimenti contabili che hanno alimentato il conto e il saldo finale dello stesso.

2.12. Ratei e risconti e altri accantonamenti

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo.

2.13. Consistenza delle voci dell'attivo e del passivo

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi le ragioni delle variazioni più significative intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente.